



## ORDINANZA

Questa Autorità Giudiziaria istituita dal popolo veneto (riconosciuto dall'art.2 della legge n.340/1971 del 1971) secondo le disposizioni di cui ai patti internazionali recepiti con legge n.881 del 1977:

- visto il "*Verbale in italiano della Assemblea del popolo veneto in data di domenica 26 settembre 1999*";
- verificato che la assemblea indicata fu legittima e composta dalla maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla "Lista dei cittadini veneti" tenuta dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto;
- essendo il popolo veneto, riconosciuto dall'art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana;
- essendo il diritto di Autogoverno del Popolo Veneto riconosciuto dal suddetto articolo 2 della L.n.340 del 1971 e dal "Patto sui diritti e civili e politici" recepito dalla Repubblica Italiana con la l.n.881 del 1977;
- avendo il "Tribunale del Popolo Veneto" "tutte le competenze e giurisdizione che la legge *veneta gli riconosce.*"
- dovendo il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo veneto.
- essendo il cittadino veneto Segato Giuseppe, nato a Borgorico (Padova) il 17 giugno 1954 e residente in via Straele di Borgorico, di nazionalità veneta, di madrelingua veneta e regolarmente iscritto alla "*Lista dei cittadini veneti*" tenuta dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto;
- essendo il detto cittadino veneto Segato Giuseppe posto agli arresti dalla magistratura italiana
- riconosciuta nella legge la piena competenza territoriale e nazionale al Tribunale del Popolo Veneto

tutto considerato in legge

## E' ORDINATO

al Magistrato Vigilante presso il Tribunale della Repubblica Italiana in Padova, il rilascio immediata del detto cittadino Segato Giuseppe per inammissibilità ed incostituzionalità di ogni provvedimento a suo carico emesso in quanto provvedimento viziato nella forma e nella legittimità, essendo la magistratura italiana non competente per questioni riguardanti i cittadini veneti: il magistrato italiano ha l'obbligo di applicare la legge italiana e in particolare l'obbligo di "*promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite*" sancito dal par.3 art.2 del "Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici" ratificato con la L.n.881/1977 dalla Repubblica Italiana. Essendo il magistrato operante per conto dello Stato Italiano, Egli è obbligato per lo Stato a promuovere e riconoscere legittimità a questa A.G. Veneta poiché "*Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto,*" e per tanto ad rispettare questa ordinanza.

Il provvedimento è urgente con esecuzione immediata in quanto al cittadino veneto Segato Giuseppe viene negato il diritto umano di un tribunale imparziale al quale egli ha diritto di adire, e per tanto ogni ritardo ingiustificato nella esecuzione di questa ordinanza è suscettibile di incorrere nel fattispecie di crimine di cui all'art.1 della "Lista dei Crimini" dell' governo autonomo (autogoverno) del Popolo Veneto, oltre ad essere violazione dell'art.2 e 6 della Costituzione Italiana.

Alla luce degli elementi a Noi attualmente disponibili, non ci pronunciamo in merito alla questione che portarono il magistrato italiano a un tale grave provvedimento, non potendo per altro anticipare giudizi sul nomarle processo che il Segato dovrà affrontare in seno alla Justizia veneta. Si invita per tanto a inviare ogni relativa documentazione al caso preso la sede temporanea del Tribunale Veneto in v.Roma 56 Borgorico,PD.

Per conto del Popolo Veneto, Loris Palmerini,  
Presidente supplente presso il Tribunale

Padova, 19 febbraio 2000

